

## SOMMARIO

### MESE DI APRILE 2006

IMPOSTE DIRETTE –  
ICI: I RIFLESSI FISCALI DELLA  
REVISIONE DELLE RENDITE CATASTALI PAG. 1

NOTIZIE FLASH  
AREA CONSULENZA DEL LAVORO PAG. 4

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE:  
LA NORMATIVA SULLA CERTIFICAZIONE  
ENERGETICA DEI FABBRICATI PAG. 5

SERVIZIO CAAF CONFARTIGIANATO:  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2005 PAG. 7

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG. 8

SCADENZARIO PAG. 9

## IMPOSTE DIRETTE – ICI I RIFLESSI FISCALI DELLA REVISIONE DELLE RENDITE CATASTALI

**Art. 1, commi da 335 a 337, Legge n. 311/2004  
Circolari Agenzia Territorio 1.8.2005, n. 9/T,  
4.8.2005, n. 10/T e 3.1.2006, n. 1/T**

*Come previsto dalla Legge Finanziaria 2005, i Comuni possono richiedere all’Agenzia del Territorio la revisione del classamento delle unità immobiliari situate nelle c.d. “microzone” con il conseguente “aggiornamento” della relativa rendita catastale. La revisione del classamento interessa la microzona “significativamente anomala” rispetto alle altre che compongono il territorio comunale, considerate nel loro insieme.*

*I Comuni possono altresì procedere al riclassamento e conseguente “aggiornamento” delle rendite catastali degli immobili non censiti, ovvero oggetto di interventi che hanno comportato la modifica permanente della destinazione d’uso, l’incremento del valore di mercato non inferiore al 15% o la perdita dell’esenzione dalle imposte sugli immobili. Riteniamo quindi interessante illustrare i citati interventi ed esaminare la decorrenza fiscale della nuova rendita catastale notificata al contribuente.*

La Legge Finanziaria 2005 ha dedicato particolare attenzione al riordino del settore immobiliare, al fine di far emergere gli immobili "sommersi" (di proprietà o locati), con l'obiettivo di ottenere la "giusta tassazione" del settore ed aumentare conseguentemente il gettito fiscale ricavabile.

In particolare, l'art. 1, commi da 335 a 337, Legge n. 311/2004 dà la possibilità ai Comuni, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio, di aggiornare le rendite catastali delle unità immobiliari:

- site in microzone che presentano "significative anomalie" (comma 335);
- non accatastate, ovvero oggetto di interventi modificativi che non sono stati dichiarati, per cui la situazione di fatto differisce da quella risultante dai registri catastali (comma 336).

### **REVISIONE DELLA RENDITA CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI SITE IN MICROZONE CON "SIGNIFICATIVE ANOMALIE" (comma 335)**

Il citato art.1, comma 335, Legge n. 311/2004 dispone che:

"La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ... e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio."

Dalla lettura del comma 335 si desume che la revisione è possibile:

- per le unità immobiliari di **proprietà privata**;
- per le unità immobiliari site nelle **microzone che presentano "significative anomalie"**;
- previa **specificata richiesta del Comune** interessato.

#### **MICROZONE CON "SIGNIFICATIVE ANOMALIE"**

Per procedere alla revisione del classamento è necessario individuare le **microzone comunali che presentano "significative anomalie"**.

L'art. 2, DPR n. 138/98 definisce la **microzona**:

*"porzione del territorio comunale ... che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storicoambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione di servizi ed infrastrutture urbane."*

Lo stesso articolo prevede inoltre che all'interno della microzona:

*"le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione, e destinazione prevalenti"*.

Vista l'omogeneità che caratterizza la singola microzona, si presuppone per la stessa anche l'esistenza di **un'omogeneità del valore e della redditività delle unità immobiliari** presenti.

Il comma 335 in esame considera "anomale" le microzone in cui **il rapporto tra il valore medio di mercato della microzona ed il corrispondente valore medio catastale utilizzato per la determinazione dell'ICI si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali**.

Per poter accedere alla revisione è **necessario che il territorio comunale sia ripartito in almeno 3 microzone**.

Per l'attuazione delle disposizioni in esame è stato emanato da parte dell'Agenzia del Territorio il Provvedimento 16.2.2005. Il processo di revisione è stato oggetto di alcuni chiarimenti anche nella Circolare 1.8.2005, n. 9/T.

Il contribuente ha a disposizione **60 giorni per impugnare** davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale **le variazioni disposte** ritenute non adeguate.

### **DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DELLA NUOVA RENDITA**

In base a quanto previsto dall'**art. 74**, Legge n. 342/2000, **l'efficacia della rendita catastale decorre dalla notifica dell'atto attributivo o modificativo** al soggetto interessato.

Ai **fini IRPEF** la **nuova rendita catastale** va assunta **a decorrere dall'anno della notifica** della stessa. Così, ad esempio, la modifica della rendita catastale notificata nel 2005, a seguito della revisione del classamento dell'unità immobiliare, assume rilevanza dal 2005 e di conseguenza il soggetto interessato dovrà tenerne conto nel Mod. 730/UNICO 2006.

Ai **fini ICI** occorre far riferimento all'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 504/92 ai sensi del quale la base imponibile è determinata tenendo conto della **rendita catastale vigente all'1.1 dell'anno oggetto di imposizione**.

Così, ad esempio, la modifica della rendita catastale notificata nel 2005, a seguito della revisione del classamento dell'unità immobiliare, assume rilevanza dal 2006 e pertanto è a decorrere da tale anno che l'ICI va calcolata sulla nuova rendita catastale.

### **REVISIONE DELLA RENDITA CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI NON CENSITE O OGGETTO DI INTERVENTI MODIFICATIVI (comma 336)**

Il citato art. 1, comma 336, Legge n. 311/2004 dispone che:

*"I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute"*

variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento”.

Per effetto della citata disposizione, il **Comune** che ha riscontrato la presenza di unità immobiliari non accatastate ovvero di situazioni di fatto non più coerenti con quanto risultante al Catasto, **richiede al diretto interessato di presentare gli atti per gli opportuni aggiornamenti catastali.**

Le modalità per l'accertamento delle variazioni nello stato di fatto delle unità immobiliari non dichiarate in Catasto sono contenute nel citato Provvedimento 16.2.2005.

In base all'art. 2 dello stesso Provvedimento gli interventi edilizi che possono produrre effetti sulla rendita catastale con la conseguente revisione della stessa possono essere i seguenti:

- la **modifica permanente della destinazione d'uso**, ovvero l'**incremento del valore** di mercato e della relativa redditività ordinaria **non inferiore al 15%** a seguito di interventi di:
  - **ristrutturazione**;
  - **manutenzione straordinaria**, se con variazione della consistenza o delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche;
  - **restauro e risanamento conservativo**, se relativi all'intero edificio;
- la **costruzione di nuovi edifici**;
- il **rilascio di licenze** ad uso commerciale a seguito del quale si è verificata la **modifica permanente della destinazione d'uso**;
- il **passaggio dalla categoria di immobili esenti dalle imposte a quella di immobili soggetti ad imposizione** (ad esempio a seguito della perdita della caratteristica di ruralità dell'immobile).

Gli atti catastali di aggiornamento richiesti dal Comune devono essere fatti pervenire **all'Agenzia del Territorio entro 90 giorni** dalla notifica della richiesta da parte del Comune stesso.

In caso di inadempimento, l'Agenzia del Territorio provvede all'aggiornamento d'ufficio, addebitando al soggetto inadempiente, oltre alle sanzioni previste ed alle spese di notifica, anche gli oneri per l'attività tecnica svolta.

Le modalità operative per l'attività di revisione in esame sono state esaminate dall'Agenzia del Territorio nelle Circolari 4.8.2005, n. 10/T e 3.1.2006, n. 1/T. In particolare, quest'ultima Circolare specifica le procedure catastali previste per i diversi interventi edilizi.

Qualora l'immobile interessato dalla revisione dei dati catastali (comma 336) sia anche sito in una microzona per la quale è stata richiesta la revisione del classamento (comma 335), l'Agenzia del Territorio nella citata Circolare n. 10/T ha precisato che **l'aggiornamento dei dati catastali deve precedere la revisione del classamento.**

## DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DELLA NUOVA RENDITA

Come sopra esaminato, ai sensi dell'art. 74, Legge n. 342/2000, in linea generale gli atti attributivi/modificativi della rendita catastale producono effetti a decorrere dalla data di notifica.

**In deroga** alla citata disposizione, il **comma 337**, Legge n. 311/2004, in considerazione dell'inadempienza del contribuente riscontrata dal Comune, prevede un diverso momento di decorrenza degli effetti fiscali della nuova rendita.

Il citato comma 337, così dispone:

*“Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ... ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune”.*

In pratica, prevedendo una sorta di **“parziale effetto retroattivo”**, è disposto che gli effetti fiscali della nuova rendita decorrono:

- **dall'1.1 dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale** se è possibile risalire al momento in cui le modifiche o la costruzione dell'immobile sono state effettuate e quindi al termine entro cui le stesse dovevano essere denunciate;
- **dall'1.1 dell'anno in cui è stata notificata la richiesta di aggiornamento del Comune** se non è possibile determinare il momento in cui i soggetti interessati avrebbero dovuto provvedere alla presentazione della dichiarazione catastale (per variazione o per nuova costruzione).

Da quanto sopra assume particolare rilevanza l'**indicazione**, nella richiesta di aggiornamento inviata dal Comune al soggetto interessato, **della data di mancata presentazione della variazione catastale.**

Così, ad esempio, la nuova rendita, notificata nel 2005, attribuita ad un immobile per il quale è stata accertata la mancata presentazione delle variazioni catastali nel 2000, ha effetti fiscali (ICI, IRPEF) a decorrere dal 2001.

In assenza dell'accertamento della data cui far risalire la mancata presentazione delle variazioni apportate all'immobile, la nuova rendita ha effetti fiscali solo a decorrere dall'anno di notifica della richiesta di aggiornamento da parte del Comune all'interessato. Conseguentemente, se la richiesta è effettuata nel 2005, gli effetti fiscali decorrono dal 2005.

**Area Consulenza Fiscale**



## Notizie flash

### **Chiarimenti ministeriali sui limiti massimi di età per l'assunzione di apprendisti**

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 2702 del 24 marzo 2006, ha fornito, in risposta ad un'istanza di interpello, un importante chiarimento in merito ai limiti massimi di età per l'assunzione di un apprendista ai sensi della Legge n. 196/1997.

Come noto, l'articolo 16 della Legge n. 196/1997 ("vecchio" apprendistato) prevede che possono essere assunti con tale tipologia contrattuale "giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 anni".

In riferimento a tale disposizione, il Ministero ha precisato che l'assunzione è valida fino a 24 anni e 364 giorni, in analogia a quanto già specificato per l'apprendistato professionalizzante.

### **Le caratteristiche del potere di diffida degli ispettori**

In una circolare in corso di emanazione, il Ministero del Welfare ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle caratteristiche al potere di diffida degli ispettori, previsto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 124/2004.

La diffida, secondo il ministero: costituisce "condizione di procedibilità" al fine dell'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro e previdenza sociale, risulta applicabile qualora la trasgressione sia comunque sanabile e non coinvolga la tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore. Inoltre, la diffida concede al datore di lavoro di pagare, per la trasgressione rilevata, la sanzione minima prevista dalla legge.

### **Ammissibile il lavoro a progetto per lo sviluppo di reti commerciali**

Il tribunale di Modena, con una Sentenza di febbraio 2006, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla validità di un contratto di lavoro a progetto stipulato per lo sviluppo di una rete commerciale.

In particolare, il lavoratore richiedeva il riconoscimento di un rapporto subordinato per un

progetto instaurato con l'obiettivo di realizzare un piano di marketing sia in termini di fatturato sia di sviluppo di nuovi prodotti.

Il tribunale non ha accolto l'istanza del lavoratore, poiché ha riscontrato che nel contratto venivano rispettati i requisiti di legge e in particolare non era sostenibile la subordinazione della prestazione.

### **Indennità per licenziamento illegittimo a tassazione separata**

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 20 febbraio 2006, n. 3632, interviene in materia di tassazione delle somme erogate al dirigente di azienda per licenziamento illegittimo o dimissioni per giusta causa.

La Suprema Corte precisa innanzitutto che tali importi di norma rientrano tra i redditi di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione separata in quanto erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Per poterli invece considerare esenti da imposizione, continua la Sentenza, il contribuente deve dimostrare che tali somme assumono la natura di puro risarcimento del danno.

### **Reperibilità del lavoratore ammalato**

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27429 del 13 dicembre 2005, ha fornito un'ulteriore precisazione in merito all'obbligo di presenza del dipendente ammalato durante le fasce di reperibilità.

Seguendo un orientamento rigoroso, la Corte afferma che per giustificare un'eventuale assenza alla visita di controllo, non è sufficiente al lavoratore dimostrare di essere andato, in tale fascia oraria, ad una visita medica.

Il dipendente deve dimostrare l'assoluta necessità ed inderogabilità dell'assenza, non giustificabile semplicemente con il solo fatto che il medico riceva in tale orario.

**Area Consulenza del Lavoro**

## La normativa sulla certificazione energetica dei fabbricati

La situazione internazionale, per quanto riguarda l'ambiente e l'energia, obbliga ad una riflessione accurata relativamente agli usi finali. Appare poco sensato investire risorse per produrre più energia, o per produrla in modo diverso, senza prima aver analizzato le modalità con cui viene utilizzata e le soluzioni che potrebbero condurre a risparmi significativi. In particolare, nel settore delle costruzioni si sta cercando di stimolare, attraverso specifici regolamenti a livello nazionale e europeo, il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, razionalizzando l'uso delle fonti primarie e premiando interventi che riducono i consumi e utilizzano fonti rinnovabili. Per l'implementazione di un simile approccio sono richieste metodologie in due aree principali:

1. Nella dimostrazione che le nuove costruzioni o i lavori di ristrutturazione siano conformi agli standard prestazionali energetici definiti nella normativa e legislazione attualmente vigente;
2. Nello sviluppo delle varie scale di classificazione richieste dal sistema di certificazione.

Grandi sforzi sono stati fatti negli ultimi anni a livello nazionale per migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

In particolare, negli ultimi tre decenni i codici edilizi sono stati resi gradualmente più attenti e severi nella maggior parte dei Paesi. Tuttavia, poche erano finora le iniziative tese a creare regolamenti edilizi armonizzati a livello europeo, situazione mutata sostanzialmente grazie alla Direttiva Europea sulla Performance Energetica degli edifici (pubblicata il 4 gennaio 2003). Questa Direttiva richiede che gli Stati membri creino procedure di calcolo rispetto a un certo numero di criteri e che stabiliscano standard minimi di prestazione energetica.

La Direttiva fornisce un quadro legislativo specifico per far fronte al crescente consumo di energia nel settore edilizio e quindi è parte del crescente tentativo di raggiungere il potenziale di risparmio per il settore edilizio. Tra le novità introdotte vi è l'obbligo dal prossimo anno di dotare ogni immobile, nuovo od esistente, di un **certificato che ne attesti i livelli di consumo** energetico, secondo il modello già sperimentato nella provincia di Bolzano e nel Canton Ticino. A Bolzano gli edifici a basso consumo possiedono il certificato **Casa Clima**, per informare gli acquirenti

in merito ai costi energetici dell'edificio. Una sorta di **certificazione di qualità termica** dei fabbricati.

L'attenzione progettuale deve essere posta non solo sulla concezione dell'involucro edilizio, ma anche sull'impianto.

Purtroppo, di fronte a queste novità sui criteri tecnico-costruttivi degli edifici, il comportamento del Governo Italiano è contraddittorio.

Infatti sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 2005 viene pubblicato il decreto attuativo dell'articolo 4 commi 1 e 2 della Legge 10/91, il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture 27 Luglio 2005, in vigore dal 17 Agosto 2005. Tale pubblicazione è avvenuta mentre è in corso di approvazione il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/91/CE, che avrebbe poi assunto il n. 192.

Non è dato sapere come il D.M. 27.7.2005 si relazioni al suddetto DL 192: un decreto legislativo dovrebbe prevalere su uno ministeriale, ma solo quando questo sarà operativo, cioè dopo l'emanazione dei decreti attuativi la cui pubblicazione era prevista **entro il 6 febbraio** 2006. Non si ha tuttavia ancora alcuna notizia sull'argomento.

Ricordiamo che il decreto legislativo 192/2005 è ufficialmente entrato in vigore l'8 ottobre scorso. Ma l'effettiva operatività del provvedimento è subordinata all'emanazione di ulteriori decreti e disposizioni. Si attendevano - entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto - i decreti attuativi per l'adozione di criteri generali, una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica degli edifici. Tali decreti forniranno in particolare i suddetti criteri per quanto concerne la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; definiranno inoltre i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti.

Detteranno infine i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

Tutto questo calcolando (allegato B del decreto):

- a) clima esterno e interno;
- b) caratteristiche termiche dell'edificio;
- c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
- d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;
- e) impianto di illuminazione;
- f) posizione ed orientamento degli edifici;
- g) sistemi solari passivi e protezione solare;
- h) ventilazione naturale;
- i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

Secondo quanto previsto dall'art 6, comma 9, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – e quindi entro il 6 aprile 2006 – il Ministero delle attività produttive deve predisporre le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, "prevedendo

anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri".

L'articolo 8, al comma 1, prevede infine l'emanazione, sempre entro il 6 aprile 2006, di un ulteriore decreto che chiarisca le modalità di compilazione della documentazione progettuale.

In attesa della emanazione dei suddetti decreti attuativi, il fabbisogno annuo dell'energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, in attuazione della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 27 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto scorso.

Evidenziamo le principali novità introdotte dal D.M. 27.7.2005 :

- adozione di valori dei CD limite maggiormente restrittivi rispetto ai precedenti;

Rapporto S/V	Zona climatica										
	A		B		C		D		E		F
	Fino a 600 gg	Da 601 gg	A 900 gg	Da 901 gg	A 1400 gg	Da 1401 gg	A 2100 gg	Da 2100 gg	A 3000 gg	Oltre 3000 gg	
<b>0.2</b>	0.44	0.44	0.41	0.41	0.38	0.38	0.31	0.31	0.27	0.27	
<b>0.9</b>	1.04	1.04	0.97	0.97	0.86	0.86	0.70	0.70	0.66	0.66	

- al fine di tenere conto degli effetti di inerzia termica delle strutture opache di chiusure verticali ed orizzontali degli edifici, i valori della trasmittanza U di dette superfici da utilizzarsi per il calcolo sono convenzionalmente corretti in funzione della massa totale della struttura per unità di area.
- Valori limite della trasmittanza per pareti, solai e strutture vetrate.
- Il tasso di rinnovo dell'aria per tutti i tipi di edifici è assunto pari a 0.25 V/h salvo indicazioni diverse fornite dalla pubblica amministrazione per quanto concerne gli edifici di sua competenza.

Ricordiamo che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto 192/2005 sul contenimento energetico in edilizia tutti gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione su edifici dai 1000 metri quadrati in su.

Per edifici di nuova costruzione si intendono gli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (8 ottobre 2005).

Nelle fasi di compravendita, locazione e costruzione delle suddette tipologie di edifici il decreto rende obbligatorio, entro un anno dall'entrata in vigore (8 ottobre 2005) del provvedimento, un attestato di certificazione energetica (art. 6 del dlgs 192/2005). Questo dovrà essere rinnovato ogni dieci anni e aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che abbia modificato le caratteristiche di prestazione energetica dell'edificio.

Per poter accedere alla fase concreta di elaborazione del certificato energetico, bisognerà comunque attendere i decreti attuativi. Soltanto dopo l'emanazione di questi ultimi potranno essere elaborati i metodi di calcolo semplificati attesi con le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Da quanto esposto innanzi, risulta evidente che la normativa nel settore energetico è in continua evoluzione e definizione, sia per quanto riguarda i singoli Stati che nell'Unione Europea. In particolar modo, la normativa italiana sembra essere pervenuta ad una configurazione organica pur se transitoria che, presumibilmente, durerà almeno per tutto il corso del 2006.

**Area Qualità e Certificazione**

# Servizio Caaf Confartigianato Dichiarazione dei Redditi 2005

## MODELLO 730/2006 PER DIPENDENTI E PENSIONATI

Il servizio CAAF Confartigianato anche quest'anno mette a disposizione un Centro di Assistenza Fiscale utile, sicuro ed efficiente in grado di:

- ✓ *consegnarvi subito la dichiarazione dei redditi Modello 730 ed i bollettini ICI per il pagamento in acconto e a saldo senza lunghe code, stress e perdite di tempo;*
- ✓ *risolvere tutte le vostre problematiche fiscali ed assistervi per tutti gli adempimenti, garantendovi dal rischio sempre incombente di eventuali errori formali o di calcolo.*

**Non fatevi sorprendere impreparati di fronte alle  
NOVITÀ FISCALI !**

*Nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, doppia clausola di salvaguardia,  
deduzioni per carichi di famiglia ...*

*... elaborando la dichiarazione di entrambi i coniugi saremo in grado di  
verificare gratuitamente il trattamento fiscale più favorevole per il vostro nucleo  
familiare e FARVI RISPARMIARE!*

**TARIFFE CONCORRENZIALI a partire da 23 Euro  
PREZZI BLOCCATI DA DUE ANNI !**

**Per qualsiasi informazione sull'argomento, per la consegna della documentazione  
o per prendere appuntamento è possibile rivolgersi al nostro personale presso  
gli uffici del**

**Servizio CAAF – FEDERIMPRESA S.R.L.**  
Viale Bovio, 425 – Tel. 0547 642511

o la Sede a lei più vicina.



Sono disponibili sul sito [www.incentivi.mcc.it](http://www.incentivi.mcc.it) i decreti del Ministero delle Attività Produttive che emanano bandi per le agevolazioni a favore del commercio elettronico e del collegamento telematico (quick response), ai sensi della legge 388/00.

I termini per la presentazione delle domande decorrono 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli stessi decreti. Le date di pubblicazione e di apertura saranno tempestivamente comunicate sul sito Internet [www.incentivi.mcc.it](http://www.incentivi.mcc.it).

Il Ministero ha stanziato 68 milioni per gli incentivi a favore dei progetti di commercio elettronico (bonus fiscale), mentre 10 milioni sono riservati agli incentivi per i progetti di collegamento telematico (50% del contributo nella forma del conto capitale e 50% di finanziamento agevolato), realizzati nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.

L'intensità di aiuto, la stessa per i due bandi, varia dal 35% al 45% dell'investimento ammesso che, a sua volta, deve essere compreso tra un minimo di 30mila Euro e un massimo di 100mila Euro.

E' prevedibile che una parte dei 19 milioni di euro per i progetti di collegamento telematico non sarà utilizzata e andrà perciò ad integrare le risorse stanziare per l'e-commerce. In ogni caso il Ministero delle Attività Produttive renderà a breve disponibili ulteriori fondi che prevedibilmente ammonteranno a circa 30 milioni.

Ulteriori informazioni e avvertenze saranno pubblicate sul sito [www.incentivi.mcc.it](http://www.incentivi.mcc.it)

## **INAIL ANNO 2006 - PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELL'ORGANIZZAZIONE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

POSSONO ACCEDERE AI CONTRIBUTI IN OGGETTO:

- Piccole e Medie imprese di tutti i settori
  - Imprese dei settori agricolo ed artigianale
- Localizzate in tutto il territorio nazionale ed in possesso di regolarità contributiva.

Sono finanziabili iniziative volte a programmi di **adeguamento** delle **strutture** e dell'**organizzazione** alle normative di sicurezza e

igiene del lavoro in attuazione del **D.Lgs 626/94** e successive modificazioni.

### **Le risorse sono distribuite a livello regionale.**

Gli interventi di sostegno ai programmi di adeguamento si articolano in:

- a) finanziamenti in conto interessi;
  - b) finanziamenti in conto capitale;
- a) Il finanziamento **in conto interessi** si realizza con l'apertura di una linea di credito da parte di Istituti Bancari convenzionati, entro un limite minimo di € 10.329,00 (ad eccezione dell'Asse n. 5), ed un limite max di € 154.937,00 con la copertura totale dei costi per interessi. Il contributo INAIL copre interessi, oneri e spese relativi al finanziamento agevolato concesso dagli Istituti di Credito e che viene erogato interamente ad essi.

**INVECE** sono a carico dell'impresa gli eventuali interessi di mora, gli oneri fiscali e i costi di stipula del contratto di finanziamento con l'Istituto di Credito, nonché i costi relativi alle eventuali garanzie (fideiussione bancaria, garanzia ipotecaria, privilegio sui macchinari, garanzia di firma e garanzie accordate da Fondi di garanzia).

- L'INAIL può concedere un ulteriore finanziamento in CONTO CAPITALE riservato a programmi con determinate caratteristiche (caratteristiche di particolare valenza e qualità ai fini prevenzionali; caratteristiche di estensibilità ad altre realtà produttive). Il finanziamento aggiuntivo in CONTO CAPITALE consiste in un contributo max di € 46.481,12, in misura pari al 30% dell'importo del programma che ha già ottenuto il finanziamento in conto interessi.

Sono ammesse al finanziamento **le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda.** gli incentivi non hanno valenza retroattiva

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla competente sede dell'INAIL, nel cui ambito è localizzata l'unità produttiva, a partire dal **3 Aprile 2006** al **2 Maggio 2006**

(Resp. Leggi di incentivazione)



## APRILE 2006

### **lunedì 10 aprile**

- **PERSONALE DOMESTICO**  
Versamento dei contributi relativi al personale domestico (trimestre gennaio - marzo 2006)
- **DIRIGENTI COMMERCIALI**  
Versamento contributi previdenziali integrativi ai Fondi Negri e Besusso (trimestre gennaio - marzo 2006)

### **sabato 15 aprile**

- **CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)**  
Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA
- **EMISSIONE FATTURE DIFFERITE**  
Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72)
- **ANNOTAZIONE FATTURE CON IMPORTI INFERIORI A EURO 154,94**  
Termine ultimo per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a euro 154,94 relative al mese precedente
- **ANNOTAZIONI RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE**  
Ultimo giorno per la registrazione delle operazioni relative al mese precedente per le quali si è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale

### **martedì 18 aprile**

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**  
Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente
- **IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE**  
Ultimo giorno utile per eseguire il versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione (mese di marzo)

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO**  
Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (mese di marzo)
- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**  
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione
- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**  
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
- **IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO**  
Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
- **CONTRIBUTI INPS MENSILI**  
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
- **GESTIONE SEPARATA INPS**  
Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

### **giovedì 20 aprile**

- **VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA**  
Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati (verifiche effettuate dal 20 aprile al 31 dicembre 2004 e nel I trimestre 2006)
- **IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI**  
Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (mese di marzo)
- **CONTRIBUTI PREVIDAI TRIMESTRALI**  
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre (trimestre gennaio - marzo 2006).